

Allegato 1 all'avviso di manifestazione di interesse

**CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI LIMANA E
L'ORGANIZZAZIONE/ASSOCIAZIONE PER LO
SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI PUBBLICA UTILITÀ A SUPPORTO DEL
COMUNE, LEGATE A LAVORI DI CURA DEI PRATI E DELLE MALGHE**

L'anno.....

il COMUNE DI LIMANA con sede in, rappresentato
in qualità di Responsabile del Servizio Amministrativo, per brevità nella presente indicato anche
solo "Comune"

E

L'ORGANIZZAZIONE/ASSOCIAZIONE, con sede in,
via- rappresentata da in qualità di Presidente e legale rappresentante
dell'Organizzazione/associazione - P.I. per brevità nella presente indicata anche solo
".....";

Premesso che:

- l'ultimo comma dell'art.118 della Costituzione stabilisce che "Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà;
- il principio di sussidiarietà ed in particolare alla sussidiarietà orizzontale nell'esercizio dei compiti e delle funzioni amministrative comunali è stato attuato con l'art.3, comma 5, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 secondo il quale i comuni svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali;
- l'art.47 dello Statuto Comunale prevede la valorizzazione da parte del Comune delle libere forme associative che nel rispetto della legge, dei valori umani e degli usi e costumi locali, attendono alla formazione ed alla socializzazione degli individui nonché alla cura dell'ambiente;
- in applicazione del combinato disposto di cui agli artt.119 del Decreto Legislativo 267/2000 e s.m.i. e 43 della legge 27 dicembre 1997, n.449, al fine di favorire una migliore qualità dei servizi prestati, i comuni, possono stipulare, tra l'altro accordi di collaborazione, nonché convenzioni con soggetti pubblici o privati diretti a fornire servizi aggiuntivi;
- l'Amministrazione Comunale riconosce il valore sociale e civile ed il ruolo nella società del volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo e, nel rispetto della sua autonomia, ne sostiene e favorisce l'apporto per il conseguimento delle più ampie finalità di carattere sociale, civile e culturale;
- il "Codice del Terzo settore" riconosce "il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo", ne promuove "lo sviluppo

COMUNE DI LIMANA
Protocollo N.0008807/2025 del 25/07/2025

salvaguardandone la spontaneità ed autonomia”, e ne favorisce “l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali” (articolo 2 del D.Lgs. 117/2017);

- gli artt.55 e 56 del D.Lgs. 117/17 prevedono, il primo, il coinvolgimento (nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento) attivo da parte delle amministrazioni pubbliche di cui all'art.1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione ed organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi di cui all'art.5 del medesimo decreto (tra i quali l'organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura) degli enti del Terzo Settore attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione e, il secondo, la possibilità di stipula di convenzioni, che prevedono esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato;
- la Legge 383/2000 “Disciplina delle Associazioni di promozione sociale” (abrogata dall’art.102, comma 1, lett. a), D.Lgs. 3 luglio 2017, n.117, a decorrere dal 3 agosto 2017, ai sensi di quanto disposto dall’art.104, comma 3, del medesimo D.Lgs. n.117/2017, fatto salvo quanto previsto ai commi 2, 3 e 4 del medesimo art.102) prevede: all’art.1 “La Repubblica riconosce il valore sociale dell’associazionismo liberamente costituito e delle sue molteplici attività come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo; ne promuove lo sviluppo in tutte le sue articolazioni territoriali, nella salvaguardia della sua autonomia; favorisce il suo apporto originale al conseguimento di finalità di carattere sociale, civile, culturale e di ricerca etica e spirituale”; all’art.4 che le associazioni di promozione sociale traggono le risorse economiche per il loro funzionamento e per lo svolgimento delle loro attività anche da contributi di enti locali “anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari”;
- il D.Lgs. 3 luglio 2017, n.117 "Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6giugno 2016, n.106 all'art.2 statuisce che "è riconosciuto il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne è promosso lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia, e ne è favorito l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali", norma innovativa atta ad uniformare tale settore che dovrà essere integrata con successivi decreti ministeriali e che istituirà un registro unico al quale le associazioni dovranno uniformarsi;
- l'art.5 del D.Lgs. 117/2017 prevede che gli enti del Terzo Settore esercitano in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale;
- l'art.5, comma 1, lett. a) colloca, tra le attività di interesse generale proprie degli Enti del Terzo

settore quelle relative a "interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n.328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni";

- i requisiti richiesti dalla legge, affinché organizzazioni e associazioni possano firmare la convenzione, sono:
 - l'iscrizione da almeno sei mesi nel registro unico nazionale (ovviamente a decorrere dall'operatività di tale registro; durante il periodo transitorio vige l'art.101 comma 3 del D.Lgs. 117/2017);
 - il possesso di requisiti di moralità professionale;
 - il poter dimostrare "adeguata attitudine" da valutarsi con riferimento alla struttura, all'attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come "concreta capacità di operare e realizzare l'attività oggetto di convenzione", capacità da valutarsi anche con riferimento all'esperienza, organizzazione, formazione e aggiornamento dei volontari (art. 56 commi 1 e 3 del D.Lgs. 117/2017);
- il comma 3 dell'articolo 56 stabilisce che la pubblica amministrazione individui le organizzazioni e le associazioni di volontariato, con cui stipulare la convenzione, "mediante procedure comparative riservate alle medesime" nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento;
- il Consiglio di Stato (parere n.1440/03 (Ad. 25-VIII-2003) sottolinea come non vi siano regole preconfezionate da autorità munite di pubblici poteri, nel momento in cui alcuni soggetti, per lo più comunitari (famiglie, associazioni, ecc.) agiscono come cittadini "attraverso l'assunzione di compiti, la risoluzione di problemi pratici compresenti in una collettività, la gestione di attività coerenti allo sviluppo della comunità stessa "trattandosi di "manifestazioni originarie e non comprimibili di cittadinanza societaria";
- Il Decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, coordinato con la legge di conversione 7 agosto 2012, n.135, recante: "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario" (conosciuto come "Spending Review") che all'art.4, comma 6, prevede: "A decorrere dal 1° gennaio 2013 le pubbliche amministrazioni (...) possono acquisire a titolo oneroso servizi di qualsiasi tipo, anche in base a convenzioni, da enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile esclusivamente in base a procedure previste dalla normativa nazionale in conformità con la disciplina comunitaria. Gli enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile, che forniscono servizi a favore dell'amministrazione stessa, anche a titolo gratuito, non possono ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche. Sono escluse (...omissis...) le associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n.383, (...omissis...)";

Visto che la Giunta comunale di Limana, con propria deliberazione n... del
ha:

- ritenuto, in attuazione del suddetto principio di sussidiarietà orizzontale previsto dalla

Costituzione della Repubblica Italiana e dal D. Lgs 267/2000, ed in applicazione della suddetta disciplina legislativa, di gestire servizi di rilevante utilità sociale, attivando e valorizzando nel contempo le risorse dell'associazionismo come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo e al fine di favorire lo sviluppo delle attività di volontariato che, nel territorio comunale, concorrono al conseguimento di finalità di carattere sociale, civile e culturale contribuiscono all'attuazione dei principi di libertà, giustizia e uguaglianza sanciti dalla Costituzione della Repubblica;

- valutato in particolare di avvalersi della collaborazione di un “*soggetto del terzo settore*” per lo svolgimento di attività di pubblica utilità a supporto del Comune, legate alla promozione del territorio e al servizio alla popolazione e in particolare per la realizzazione di interventi minori di piccola manutenzione del territorio (es. cura dei prati, delle strade e delle malghe in generale) nella zona montana, in particolare a Valmorel) impiegando in tale attività persone svantaggiate.

Dato atto che:

- con l'affidamento delle attività oggetto della convenzione il Comune si pone l'obiettivo di gestire servizi di rilevante utilità sociale, attivando e valorizzando nel contempo le risorse dell'associazionismo come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo;
- il rapporto con l'Organizzazione/associazione non ha le caratteristiche di un appalto in quanto per l'attività svolta non viene riconosciuto un corrispettivo bensì un rimborso spese a rendicontazione;
- dal giorno..... al giorno..... è stato pubblicato, all'albo telematico del Comune di al, uno specifico "Avviso pubblico" prot., per consentire a tutti i soggetti del terzo settore del territorio, aventi le caratteristiche ivi indicate, di accedere alla collaborazione con l'ente;
- in risposta al sopra citato sono pervenute n.... domande di disponibilità a svolgere l'attività oggetto della presente convenzione ed è stata ritenuto di stipulare la presente convenzione con la suddetta associazione/organizzazione in ragione dei criteri di valutazione previsti nel suddetto avviso;
- l'Organizzazione/associazione, inoltre, è in possesso di tutti i requisiti richiesti dall'avviso in oggetto e dalla normativa sopra richiamata in quanto:
 - è iscritta nel registro previsto ad hoc dalla specifica normativa del Settore di riferimento;
 - è in possesso dei requisiti di idonea moralità professionale; infatti, l'Organizzazione/associazione, quale soggetto senza fini di lucro, è stata istituita nel con l'obiettivo di creare sul territorio un organismo avente come finalità la
 - è in possesso di adeguata attitudine a svolgere le attività oggetto della presente convenzione in quanto ha già esercitato
- lo schema della presente convenzione è stato approvato con Deliberazione G.C. n., dichiarata immediatamente eseguibile e con Verbale di Assemblea del il Presidente della è stato autorizzato alla sottoscrizione della presente convenzione,

Tanto premesso, le parti,

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art.1 – PREMESSE CONTENUTI E FINALITÀ

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto e si intendono qui integralmente riportate. Nell'ottica di ottimizzare i servizi e l'utilizzo delle risorse e di garantire il rispetto dei criteri efficacia, efficienza ed economicità, il Comune di Limana, in via sussidiaria, individua l'Organizzazione/associazione quale soggetto che presta la propria attività di collaborazione per lo svolgimento di attività di pubblica utilità a supporto del Comune, legate alla promozione del territorio e al servizio alla popolazione e in particolare per la realizzazione di interventi minori di piccola manutenzione del territorio (es. cura dei prati, delle strade e delle malghe in generale) nella zona montana, in particolare a Valmorel) dando nel contempo ospitalità e sostegno a persone con problemi di dipendenze patologiche, promuovendo la condivisione delle finalità sociali e la solidarietà tra i cittadini, valorizzando il territorio e le risorse locali, in un'ottica di miglioramento della qualità di vita delle persone in carico allo stesso. Tali attività sono descritte nel progetto denominato “.....” presentato in fase di candidatura. A tal fine sottoscrivono il presente atto sulla base dei cui contenuti si svilupperanno programmi di collaborazione.

Art.2 - ONERI A CARICO DEL COMUNE

Per le iniziative concordate, che dovranno armonizzarsi con quelle di autonoma programmazione dell'Ente, il Comune metterà a disposizione, a titolo gratuito e compatibilmente con le proprie disponibilità, strutture, attrezzature, mezzi e beni mobili di proprietà o in disponibilità, necessari all'attuazione dell'evento. In particolare saranno messe a disposizione le strutture ricettive di proprietà comunali, La Casermetta e Malga Pianezze, in periodi concordati ed indicativamente per un numero di 30 giorni all'anno. A tale scopo il soggetto del terzo settore ne richiederà espressamente l'utilizzo che dovrà essere di volta in volta espressamente autorizzato dal Comune di Limana. Dovrà quindi utilizzare detti beni usando la diligenza del buon padre di famiglia e dovrà osservare e far osservare tutte le norme di sicurezza e di igiene contenute nei regolamenti Comunali nonché nelle disposizioni di legge in materia applicabili e compatibili con la natura dei beni medesimi.

Nelle strutture potranno essere ospitate le persone svantaggiate e/o in difficoltà sociale seguite e accompagnate dal Soggetto del terzo settore.

Le parti si impegnano a fornire reciprocamente le informazioni necessarie al corretto svolgimento delle attività e ogni eventuale cambiamento sulle modalità di espletamento delle stesse.

Art.3 - ONERI ASSICURATIVI

Il soggetto del terzo settore si impegna a stipulare o ad integrare le proprie coperture assicurative, per danni alle persone e alle cose, per tutte le iniziative riportate nel presente atto e provvederà alla copertura assicurativa della responsabilità civile per danni cagionati a terzi nell'esercizio della propria attività. I costi relativi a dette coperture sono già a carico del soggetto del terzo settore.

Il Comune è da intendersi, ai fini assicurativi, nel novero dei terzi, ed è esonerato da qualsiasi responsabilità derivante dall'attività svolta dal soggetto del terzo settore che si assume la diretta, personale ed esclusiva responsabilità dell'osservanza di tutte le norme in vigore sulla disciplina e sulla tutela dei propri soci e dipendenti coinvolti nello svolgimento delle iniziative.

Art.4 - DURATA E SCIoglimento ANTICIPATO

La presente convenzione decorre dal con scadenza il 31.12.2026 e potrà essere rinnovata, con eventuali modifiche che si rendessero necessarie, per altri due anni a seguito di apposito accordo e di adozione degli atti amministrativi necessari.

È fatta salva la facoltà di recesso che dovrà essere esercitata dalla parte recedente, mediante atto scritto trasmesso tramite lettera raccomandata o pec, con un preavviso di 90 giorni.

In ogni caso, la presente convenzione potrà essere sciolta anticipatamente per provate e ripetute inadempienze, da parte di una delle parti, rispetto agli impegni previsti nel presente atto. È comunque facoltà del Comune risolvere la presente convenzione per motivi di pubblico interesse segnalati tramite lettera raccomandata o pec.

ART.5 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE n.2016/679 (GDPR), si informa che il trattamento dei dati personali forniti o comunque acquisiti è finalizzato alla redazione del presente Atto ed alla sua eventuale registrazione in base alle vigenti norme in materia, ed avverrà presso il Comune di Limana ed eventualmente all'Agenzia delle Entrate competente con l'utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi. Il conferimento dei dati è obbligatorio e saranno diffusi esclusivamente agli Uffici dianzi indicati. La mancata diffusione dei dati comporta la non registrazione dell'atto. Altri dati potranno essere trattati per attività di gestione degli obblighi previsti dalla Legge 190/12 (norme in materia di anticorruzione), gestione istanze di accesso, accesso civico, accesso generalizzato agli atti. Tali attività avvengono ai sensi dell'art.6 comma 1 lett.E GDPR e art.9 (esercizio di pubblici poteri), dell'art.6 comma 1 lett. B GDPR (Adempimento di un contratto) e Art.6 comma 1 lett. C GDPR (Trattamento necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento). La durata dei trattamenti sarà limitata al tempo necessario a dare esecuzione al contratto, salvo quanto necessario per precostituire prova dell'esatto adempimento (fino allo spirare dei termini di prescrizione dei diritti obbligatori nascenti dalle prestazioni oggetto del contratto) e per norma di legge. Saranno garantiti i diritti previsti dagli art.15 e seguenti del GDPR. Ciascuna Parte si obbliga ad adottare misure di protezione dei dati personali conformi ai principi di cui al GDPR. Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 15 del suddetto Regolamento 2016/679 (GDPR). Il titolare del trattamento è il Comune di Limana. Il Responsabile dell'Ente designato cui le Parti possono rivolgersi per l'esercizio dei loro diritti è il Responsabile del Servizio firmatario del presente Atto. I dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati (DPO) sono i seguenti: Veronica Dei Rossi, Via Torino, 180/A 30172 Mestre (VE), PEC: limana.bl@cert.ip-veneto.net;

ART.6 - NORME FINALI

Per tutto quanto non previsto nella presente convenzione valgono le disposizioni di legge in vigore se ed in quanto compatibili. Qualora nel corso di sua validità fossero emanate nuove norme di legge e/o di regolamento, aventi incidenza sul rapporto di collaborazione così instaurato, si procederà alla loro applicazione dalla data di vigenza delle stesse.

La presente convenzione redatta in duplice originale, non è soggetta a registrazione ai sensi dell'art. 1 tabella allegata al DPR n. 131/86. Essa sarà registrata solo in caso d'uso e le spese saranno a completo carico della parte che ne dia adito in ragione del proprio comportamento inottemperante.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente.

LE PARTI

Per la _____ di _____

Il Presidente

Per il Comune